

# **CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE**

*Artt. dal 2222 al 2228 del c.c.*

---

**T R A**

Il Comune di Montegridolfo Codice fiscale n. 00613010404 con sede in Montegridolfo via Roma n.2, rappresentato dal Segretario Comunale dott.ssa Mara Minardi, nata a Pesaro il 13.03.1954,

**E**

la Dott.ssa Elena Barbieri, codice fiscale BRBLNE81L41C357H, nata a Cattolica l'01.07.1981 residente in Cattolica, di seguito indicato come "Collaboratore"

## **PREMESSO**

- che il Comune di Montegridolfo ha la necessità di affidare un incarico di lavoro autonomo concernente una prestazione straordinaria e temporanea, ad un soggetto particolarmente esperto in materia di contabilità degli Enti Locali e tributi locali;
- che non è possibile far fronte a tali esigenze con il personale interno e che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale specifica di un esperto della materia;
- che la Dott. Elena Barbieri possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico pienamente corrispondenti alle esigenze del Comune di Montegridolfo;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

### **ART. 1 – RAPPORTO**

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo non abituale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria ed occasionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

## ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'oggetto della prestazione è il seguente:

Il "Collaboratore" si impegna a predisporre tutti gli atti relativi a :

- rendiconto 2012
- bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015
- monitoraggio patto di stabilità
- Coordinamento con l'Ente per verifica adempimenti connessi alle operazioni di liquidazione e pagamento spese e accertamento e riscossione entrate
- Gestione adempimenti di fiscalità locale

## ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Il collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartite dal Comune di Montegridolfo, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.

Il collaboratore, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso il Comune di Montegridolfo

## ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico avrà inizio il giorno 08 aprile 2013 e terminerà il giorno 11 dicembre 2013. Il termine di scadenza è vincolante soltanto per il collaboratore mentre il Comune si riserva la possibilità di anticiparla per motivate esigenze.

## ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione professionale di lavoro autonomo viene determinato in euro<sup>1</sup> 8.800,00 (euro<sup>2</sup>ottomilaottocento/00), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del percipiente da corrisondersi in quattro rate posticipate;

<sup>1</sup> Indicare l'importo in cifre.

<sup>2</sup> Indicare l'importo in lettere.

Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale e previdenziale tra i redditi diversi di cui all'art. 67 comma 1 lettera l) del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni e sarà pertanto assoggettato:

- all'imposta sul reddito (IRPEF) con l'effettuazione di una ritenuta d'acconto del 20% all'atto della corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 25 del DPR 600/73. Il collaboratore dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- al contributo previdenziale INPS gestione separata, per compensi superiori a 5000,00 euro annui, ai sensi dell'art. 2 commi 26 e seguenti della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 44 comma 2 della Legge 326/2003, di cui 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del Comune di Montegridolfo

Il compenso, inoltre, ai sensi degli art. 10 bis e 16 del Dlgs 446/97 rientra nella base di calcolo per l'IRAP dovuta dal Comune di Montegridolfo.

Il collaboratore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso.

Al collaboratore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo ad eccezione del rimborso delle spese di viaggio da San Giovanni in Marignano a Montegridolfo calcolata in base ad 1/5 del prezzo della benzina verde per ogni km.

Le modalità di pagamento saranno indicate nella nota presentata dal collaboratore al termine della prestazione.

#### ART. 6 – RESPONSABILITA'

Il collaboratore solleva il Comune di Montegridolfo da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento dell'incarico.

#### ART. 7 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

#### ART. 8 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

---

#### ART. 9 – TUTELA DATI PERSONALI

Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196.

#### ART. 10 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Rimini.

Montegridolfo li

Letto, confermato, sottoscritto

IL COMUNE DI MONTEGRIDOLFO

IL COLLABORATORE

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

Art. 6 - (Responsabilità); Art. 10 - (Foro competente)

IL COLLABORATORE